



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43/2022

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL COMUNE DI FRUGAROLO (AL) PRESSO IL COMUNE DI CARPENETO (AL) AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.2004 - MESI 6, SINO AL 31.12.2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 11,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Martino Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL COMUNE DI FRUGAROLO (AL) PRESSO IL COMUNE DI CARPENETO (AL) AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.2004 - MESI 6, SINO AL 31.12.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO CHE il Tecnico Comunale di Frugarolo, che attualmente è utilizzato dal Comune di Carpeneto ex art. 1 comma 557 della L. 311-2004;

DATO ATTO CHE il Tecnico Comunale, al 01.07, inizierà un nuovo rapporto di collaborazione ex art. 1 c557 L. 311-2004 con il Comune di Pozzolo Formigaro, per cui è necessario modificare la formula di utilizzo sino ad ora vigente per il Comune di Carpeneto, per la migliore fruizione degli orari medesimi, rapportata al nuovo impegno ed ai nuovi carichi di lavoro che graveranno sull'UTC stesso con la decorrenza citata;

RITENUTO opportuno procedere ad adottare un atto di proroga della convenzione medesima, sino al 31.12.2021, dal momento che il Comune di Frugarolo non ha un agente di polizia municipale nel proprio organico ed il servizio medesimo deve essere prestato a favore della cittadinanza (a titolo di puro esempio: notifiche di atti di p.g., dal momento che ex art. 57 c.p.p. solo gli agenti di PM hanno la qualifica di Agenti di PG all'interno dell'Ente, se si eccettua il caso, del tutto peculiare, del Sindaco Ufficiale di PG);

VISTO E RICHIAMATO l'art. 21-nonies l. 7 agosto 1990 n. 241, che prevede (co. 2):

- *“la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole”.*
- In precedenza, e con ambito più limitato, l'art. 6 l. n. 249/1968, prevedeva che “alla convalida degli atti viziati da incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”. In via generale, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di osservare che, per effetto dell'art. 21-nonies sopra citato, appare evidente “l'intendimento del legislatore di consentire oggi, in via generale, il mantenimento in vita di provvedimenti affetti soltanto da vizi di carattere formale”, come quello di incompetenza, e che, in tal caso, non si necessita di particolare, dettagliata motivazione in ordine all'oggetto del provvedimento da convalidare e degli atti a questo antecedenti (Cons. St., sez. IV, 29 maggio 2009 n. 3371). Pur sussistendo la necessità di motivare in ordine all'adozione del provvedimento di convalida, ciò, tuttavia, non comporta che l'organo adottante debba ripercorrere, con obbligo di dettagliata motivazione, tutti gli aspetti (e gli atti del procedimento) relativi al provvedimento convalidato, essendo sufficiente che emergano chiaramente dall'atto convalidante le ragioni di interesse pubblico e la volontà dell'organo di assumere tale atto (Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2011 n. 2863). La convalida, dunque, è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. Essa presuppone, ai sensi dell'art. 21-nonies, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un “termine ragionevole” dall'adozione dell'atto illegittimo. La competenza, come in generale per tutti i provvedimenti adottati in esercizio del potere di autotutela, consegue alla titolarità del potere di adozione dell'atto oggetto dell'autotutela medesima, salvo che, medio tempore, una diversa amministrazione (o organo della medesima) sia stato reso attributario del citato potere di adozione. In definitiva, l'amministrazione, in presenza di un atto illegittimo, ed in considerazione di ragioni di pubblico interesse (e della loro natura), può decidere sia di procedere all'annullamento dell'atto in via di autotutela, sia ad operare un “intervento ortopedico” sull'atto medesimo, sanando i vizi che, rendendolo illegittimo, ne determinerebbero astrattamente l'annullabilità. Da quanto esposto, appare del tutto evidente che l'esercizio del potere di convalida presuppone un atto non ancora annullato (quale che sia stata la sede in cui l'annullamento è intervenuto), mancando, in difetto di ciò, lo stesso “oggetto” dell'esercizio del potere di autotutela decisionale. Più in particolare, nel caso in cui l'annullamento sia intervenuto in sede giurisdizionale, e la sentenza che lo dispone sia passata in giudicato, gli atti che procedono (come dichiaratamente nel caso di specie) alla “convalida” di quelli già annullati dal giudice, sono nulli perché adottati in violazione del giudicato. A ciò deve aggiungersi che tali atti sarebbero nulli anche per difetto totale di elementi essenziali, quali l'oggetto, non potendo sussistere alcun interesse pubblico alla convalida di un atto non più esistente (Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958).

RICHIAMATA la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza – vedi, ad es. CDS, sez. IV, n. 3371/2009 del 29.05.2009, a mente della quale: “Non appare condivisibile, infatti, l'assunto posto a base dell'impugnativa secondo cui la convalida, con valenza retroattiva, di un atto amministrativo viziato da incompetenza potrebbe operare soltanto quando l'autorità procedente abbia ancora la disponibilità dell'effetto che l'atto convalidato dovrebbe produrre, mentre nel caso di specie ciò sarebbe escluso in conseguenza dell'intervenuto annullamento, da parte del T.A.R., della deliberazione della Giunta provinciale oggetto della convalida. Come sottolineato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il problema riguardante specificamente la convalida (o ratifica) degli atti viziati da incompetenza è stato da tempo risolto in base alla espressa previsione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, secondo

cui può provvedersi in proposito “anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”; e con riferimento al gravame in sede giurisdizionale deve naturalmente includersi anche quello relativo alla proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, per cui l'iniziativa in discorso deve intendersi preclusa soltanto quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 1998, n. 991, e da ultimo: Sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910). Né rilievo determinante in senso contrario può attribuirsi alla circostanza che, nel caso in esame, per la sentenza di annullamento del T.A.R. non sia stata avanzata la richiesta di sospensione, atteso il carattere meramente provvisorio di una eventuale pronuncia in via cautelare, destinata a decadere a seguito della definitiva decisione sul merito dell'impugnativa; la predetta sentenza, d'altronde, era rimasta priva di effetto a seguito della successiva sentenza dello stesso T.A.R. che aveva riconosciuto la legittimità della intervenuta convalida”.

Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida L'esercizio del potere discrezionale, spettante all'Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, di convalidare con propria determinazione volitiva un precedente provvedimento inficiato da vizio di incompetenza, onde consolidarne nel pubblico interesse l'efficacia, non subisce limitazione a seguito della proposizione di rimedi giustiziali (amministrativi e giurisdizionali) posti dall'ordinamento a tutela di posizioni soggettive. 3 Sez. VI, sent. n. 683 del 24-09-1983, E.N.P.A.I.A. c. Fiorentino (p.d. 831292). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - A norma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 è consentita la convalida di atti viziati da incompetenza anche in pendenza di gravame, producendosi retroattivamente l'effetto convalidante. Sez. IV, sent. n. 591 del 05-09-1986, Vagnoni c. Pref. di Ascoli Piceno (p.d. 861521). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - Ai fini dell'applicazione del potere di convalida dell'atto viziato da incompetenza ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 non ha rilevanza che l'atto da convalidare risulti emanato da organo incompetente in quanto ha indebitamente esercitato un altrui potere oppure in quanto delegato da organo non competente a delegarlo. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861732). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida - L'art. 6 della legge n. 249 del 1968 consente l'applicazione dell'istituto della convalida anche in pendenza di gravame in sede giurisdizionale, ancorché sia intervenuta nel processo una pronuncia incidentale da parte della Corte Costituzionale. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861732). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida Il potere di convalida ex art. 6 della legge n. 249 del 1968 ha effetto "ex tunc", con conseguente irrilevanza delle situazioni "medio tempore" intervenute. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861742). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida 11. Ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 gli atti amministrativi viziati di incompetenza ben possono essere convalidati, da parte dell'autorità titolare del relativo potere, anche dopo l'impugnazione giurisdizionale dei medesimi. Sez. V, sent. n. 863 del 21-12-1989, Soc. Agricola Colle S. Giuseppe c. Comune di Alseno (p.d. 891644). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - Alla convalida del provvedimento amministrativo può provvedere anche una autorità diversa da quella che ha adottato l'atto da convalidare; in particolare l'art. 6 della legge n. 249/1968 ammette la convalida, anche nel corso del giudizio, dell'atto viziato per incompetenza (Conferma della sentenza del T.A.R. Marche - Ancona, sez. I, n. 561/2006). Sez. IV, sent. n. 4460 del 09.07.2010 (ud. del 09-04-2010), B.A. c. Comune di Potenza Picena e altri Cassazione Civile - Applicabilità in caso di pendenza di impugnativa davanti al giudice ordinario (sentenza)- L'art. 6 della legge n. 249/1968, che consente la convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza, è applicabile, in mancanza di una espressa limitazione al giudizio amministrativo, anche nel caso in cui il provvedimento viziato da incompetenza è stato oggetto di impugnativa davanti al giudice ordinario, non risultando limitato in alcun modo il diritto di difesa del destinatario del provvedimento (nel caso di specie, sanzione amministrativa), in quanto la convalida modifica solo l'imputazione soggettiva dell'atto. (Rigetta, Trib. Belluno, 20 Marzo 2002) Sez. I, sent. n. 21190 del 29-09-2006 (ud. del 29.09.2006), (rv. 592856) Cassazione Civile Applicabilità in caso di pendenza di impugnativa davanti al giudice ordinario - (sentenza)- L'art. 6 della legge n. 249/1968 che consente la convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza è applicabile, in mancanza di una espressa limitazione al giudizio amministrativo, anche nel caso in cui il provvedimento viziato da incompetenza è stato oggetto di impugnativa davanti al giudice ordinario. Sez. I, sent. n. 2593 del 26.03.1988, Prenna c. I.A.C.P. di Macerata (rv 458331).

RICHIAMATO l'Art. 30. “Convenzioni” del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che dispone: “1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che dispone: “Art. 42. Attribuzioni dei consigli”

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) *convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; omissis....;*

VISTA la legge quadro legge 7 marzo 1986 n. 65 (G.U. 15 marzo 1986, n.62), Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

RILEVATO che è intenzione di questo Comune implementare la sicurezza del territorio;

DATO ATTO che non è presente un vigile nella pianta organica del Comune di Frugarolo;

VISTA ED ACQUISITA la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a mutare la formula giuridica di utilizzo del tecnico nei comuni richiedenti (Carpeneto e Pozzolo Formigaro);

ACQUISITA altresì la disponibilità del Tecnico Comunale;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione, già approvato per la medesima finalità con il Comune di Carpeneto per altri Servizi (Servizio Polizia Locale);

RICHIAMATO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi". (GU Serie Generale n. 165 del 16.07.1994), che, in *analogia legis*, dispone:

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui - all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, - decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. - 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in merito alla Regolarità Tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito a quella Contabile del presente atto ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la convenzione per l'utilizzo del Tecnico Comunale di Frugarolo (servizio edilizia privata e Il.pp.), proposto dal Comune di Carpeneto, sino al 31.12.2022, dando atto che lo schema allegato alla presente deliberazione è il medesimo utilizzato per il servizio di PM, in modo che sia assicurata la continuità del servizio, con decorrenza 01.07.2022 vista anche la citata legge n. 293/1994 che fa da *trait d'union* tra i due periodi;
- 2) DI DARE ATTO che la delibera, perfettamente valida e pienamente efficace, sarà sottoposta a formale convalida del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i. (si specifica che l'atto di secondo grado di convalida non inficia la validità e l'efficacia della presente deliberazione);
- 3) DI DARE ATTO che durata, reciproci rapporti, forme di consultazione e condizioni economiche sono enucleate nello schema di convenzione;
- 4) DI DARE ATTO che, nelle more di una successiva stipula, è possibile prorogare la convenzione di che trattasi di gg. 45 decorrenti dallo spirare del termine finale, con l'accordo delle amministrazioni interessate, sino al 04.08.2022, per evitare gli effetti negativi di una *vacatio* del servizio medesimo;
- 5) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL COMUNE DI FRUGAROLO (AL) PRESSO IL COMUNE DI CARPENETO (AL) AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.2004 - MESI 6, SINO AL 31.12.2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì ... (.....) del mese di..... nella Residenza Municipale di FRUGAROLO

TRA

Il Comune di FRUGAROLO (AL), C.F. 00368532068, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore VALDENASSI Martino Giovanni Pio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di CARPENETO (AL), C.F. 00412310062, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore PISATURO Gerardo il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni Enti Locali del 22 Gennaio 2004 prevede che gli Enti Locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri Enti in cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante Convenzione previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- il medesimo articolo del richiamato CCNL definisce i principali contenuti che devono caratterizzare le summenzionate Convenzioni;
- le Amministrazioni dei Comuni di FRUGAROLO (AL) e di CARPENETO (AL) intendono definire l'utilizzo in Convenzione, da parte del Comune di Carpeneto, di una risorsa umana in forza al Comune di Frugarolo, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento del Servizio Tecnico (Edilizia Privata e Lavori Pubblici), data la sussistenza di interessi reciproci delle Comunità Locali nei due contesti territoriali;

Si stipula e conviene quanto segue:

ART.1

(Oggetto, Finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004, ha per oggetto l'utilizzo di una Risorsa Umana, **individuato nel Sig. Geom. Alfredo ROSINA, tecnico comunale del Comune di Frugarolo**, che presterà, previo formale assenso preventivo da parte di quest'ultimo, **le seguenti attività di seguito indicate presso il Comune di Carpeneto:**
 - **Edilizia privata;**
 - **Lavori pubblici;**
 - **Ogni attività connessa con i citati servizi, secondo l'organigramma vigente nel Comune di Carpeneto;**
2. **In particolare rientrano nei servizi di Edilizia Privata (elencazione esemplificativa):**
 3. a) *"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
 4. b) *"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;*

- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
5. d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; (3)
6. e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
7. e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
8. e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
9. e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
10. e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
11. e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; (4)
12. e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
13. e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
14. f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
15. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
16. **Attività edilizia libera**
 Il T.U. definisce tale attività nel seguente modo:
 Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (15)

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. (17)

[3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. (18)]

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. (19)

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all' articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

17. In particolare rientrano nei compiti del servizio Lavori Pubblici (elencazione esemplificativa):

- Cura istruttoria programma delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti e variazioni;
- Redazione studi di fattibilità e documento preliminare di progettazione;
- Interventi di manutenzione straordinaria per i quali sia necessaria un'attività di progettazione e/o la predisposizione di una gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori
- Istruttoria per l'affidamento degli incarichi di progettazione e affidamento dell'incarico;
- Cura dei rapporti con i progettisti e direttori lavori esterni;
- Validazione e verifica dei progetti;
- Parere di regolarità tecnica e richiesta del parere di regolarità contabile al Responsabile del Settore socio-Economico sulle proposte di deliberazione relative a progetti di opere pubbliche;
- Cura comunicazioni all'Autorità PP. ed all'Osservatorio LL.PP. e al TBEL;
- Indizione e convocazione conferenze di servizi relative ad opere pubbliche;
- Partecipazione in rappresentanza dell'Ente alle conferenze indette dall'Ente ed a quelle cui l'Ente è invitato;
- Acquisizione autorizzazioni, pareri, e nulla-osta per realizzazioni opere pubbliche di competenza comunale;
- Responsabile RUP appalti di competenza;
- Nomina degli esperti per le commissioni per appalti concorso e per concorsi di progettazione;
- Nomina del direttore lavori e/o dei collaudatori;
- Emissione certificati di pagamento;
- Notifiche A.S.L. per avvio cantiere;
- Approvazione varianti non superiori al 5% e formulazione proposta alla Giunta (previa acquisizione dei necessari pareri ex 49 T.U.) per approvazione varianti superiori;
- Applicazioni penali contrattuali (imprese e progettisti);
- risoluzione e recesso contratti opere pubbliche;
- Istruttoria e approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo;
- Affidamento lavori in economia;
- Istruttoria dei procedimenti per espropriazioni per pubblica utilità;
- Istruttoria dei procedimenti per occupazioni di urgenza e richiesta al Responsabile del servizio per l'emissione decreto di occupazione;
- Ogni altro ulteriore adempimento affidato alla cura del Responsabile Unico del Procedimento D.lgs 50/2016;
- mappatura di cave e torbiere e controllo delle medesime in collaborazione con la Regione;
- studio, ricerca e programmazione della viabilità – studio della dimensione della rete stradale – progetti applicativi dei sistemi di rapporti con gli Enti proprietari di strade per la viabilità interconnessa a quella comunale;
- iniziative per la tutela, valorizzazione e conservazione dei beni culturali;
- schedari, fatture, registri, stampati, permessi, trasferte, registrazioni varie e quant'altro inerente l'aspetto amministrativo del servizio;
- programmazione di interventi in materia di edilizia scolastica;
- stima dei beni patrimoniali e demaniali – misurazioni, volture, visure catastali, cartografie, rapporti con l'Agenzia Entrate Territorio;
- statistiche di competenza;
- certificati ed attestazioni varie in materia di PP. ;
- espropriazioni per pubblica utilità
- gestione degli interventi diretti del Comune in relazione a leggi speciali e finanziamenti pubblici del settore;
 - Ogni altro ulteriore adempimento richiesto per l'attuazione del programma delle opere pubbliche, ivi compresa l'attività di progettazione interna e direzione lavori su richiesta dell'Amministrazione, nonché tutte quelle competenze qui omesse o non espressamente richiamate, comunque riconducibili all'area specifica di intervento.

18. **Rientrano, altresì, nelle attività di cui alla presente Convenzione l'effettuazione di compiti ulteriori in accordo tra gli Enti sottoscrittori, e con il placet del personale interessato.**

ART. 2

(Orario di Lavoro e modalità organizzative)

1. **L'orario di lavoro viene determinato come segue:**
 - **n. 32 ore settimanali presso il Comune di Frugarolo**
 - **n. 4 ore settimanali presso il Comune di Carpeneto**
2. **Il Comune utilizzatore potrà richiedere altresì un numero di ore settimanali supplementari rispetto alle 36 ore convenzionalmente stabilite, nei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia, retribuita al dipendente direttamente dal Comune utilizzatore con la tariffa stabilita per il lavoro straordinario.**
3. **L'articolazione del calendario delle prestazioni è demandata ad accordi tra i Sindaci ed il dipendente.**
4. **Al personale in Convenzione, al fine di ottimizzarne l'impiego, si applicano le disposizioni inerenti la flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale.**
5. **Il Comune utilizzatore si obbliga all'utilizzo del dipendente con modalità e tempi finalizzati a non interferire con le attività svolte presso il Comune concedente ed entrambi i Comuni si impegnano ad attuare misure organizzative finalizzate alla messa a disposizione delle proprie strutture per l'utilizzo del dipendente con modalità di efficacia e di non interferenza nell'esercizio delle rispettive funzioni.**
6. **Ogni Comune destina le attrezzature ed i supporti informatici destinati all'attività del dipendente, in conformità alla dotazione disponibile, senza necessità di nuovi oneri di carattere economico.**
7. **Il personale di cui alla presente Convenzione:**
 - a) **rimane dipendente, sotto il profilo giuridico ed economico, del Comune concedente;**
 - b) **viene utilizzato, funzionalmente, nel territorio dei Comuni interessati, senza limitazione alcuna, mediante atti di natura organizzativa da parte del Comune concedente in qualità di Capo Convenzione;**
 - c) **ha diritto al vestiario, all'eventuale copertura assicurativa supplementare, alla dotazione strumentale necessaria, all'automezzo ad opera del Comune concedente;**
 - d) **ha diritto alla postazione di lavoro da parte dei rispettivi Comuni;**
 - e) **le attrezzature ed i veicoli, eventualmente utilizzati nello svolgimento dell'attività rientranti nel servizio oggetto della presente Convenzione, sono forniti dai Comuni, che provvedono con i mezzi propri nel limite di quelli attualmente a propria disposizione.**

ART.3

(Gestione del personale in Convenzione)

1. **Il rapporto di lavoro del personale in Convenzione, ivi compresa la disciplina relativa al trattamento accessorio e alle Progressioni Economiche Orizzontali, sarà gestito dal Comune di Frugarolo, titolare del rapporto di lavoro, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione da parte del Comune di Frugarolo.**

ART.4

(Durata, revisioni, e possibili estensioni temporali della Convenzione)

- 1. La presente Convenzione decorre dal giorno 1 Luglio 2022 e scadrà il 31 Dicembre 2022**
2. Le Amministrazioni Comunali in prossimità della scadenza sopra indicata potranno considerare:
 1. il possibile rinnovo della Convenzione, alle medesime condizioni e durata;
 - o, in alternativa,
 2. una complessiva riformulazione della stessa;
3. La presente Convenzione può essere prorogata, per un periodo non superiore a tre mesi, con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la miglior gestione dei Servizi
4. E' consentito il recesso anticipato da parte di ciascuna Amministrazione dalla presente Convenzione con preavviso non inferiore a tre mesi mediante Deliberazione adottata dalla competente Giunta Comunale.

Art.5

(Oneri Finanziari)

1. Gli emolumenti a titolo di trattamento retributivo ordinario e accessorio, ivi comprese eventuali Progressioni Orizzontali, dovuti al dipendente sopra indicato, saranno corrisposti dal Comune di Frugarolo, che curerà anche il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali e, più in generale, dei relativi oneri riflessi, compreso l'IRAP, agli Enti competenti.
2. Le spese di cui al comma 1, saranno ripartite tra i Comuni in oggetto in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato presso ciascuno di essi e secondo la seguente percentuale:
 - ✓ **Comune di Carpeneto: 88,88%**
 - ✓ **Comune di Frugarolo: 11,12%**
3. Ogni onere economico aventi natura continuativa, quali rimborsi spese per missioni e ogni altro costo strettamente legato alle specifiche necessità connesse alla buona gestione del Servizio, saranno corrisposte dal Comune di Carpeneto, nei limiti delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia e rimborsate dal Comune di Frugarolo per quanto di propria competenza;
- 4. Restano integralmente a carico del Comune di Carpeneto il rimborso delle spese di viaggio, nei limiti normativamente previsti, sostenute dal dipendente per recarsi nel suddetto Comune per l'espletamento delle proprie funzioni (Corte dei Conti Sez. Puglia Deliberazione 211/PAR/2015 del 15.10.2015).**

ART.6

(Eventuali modifiche della Convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, al tempo di lavoro o alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvederanno alla modifica della stessa;
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

ART.7
(Definizione delle controversie)

1. Per la definizione di eventuali controversie che potrebbero sorgere in ordine alla presente Convenzione, i Comuni stabiliscono di escludere espressamente la Competenza Arbitrale, riservando la risoluzione di tali controversie esclusivamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria che si individua nel Tribunale di Alessandria.

ART.8
(Disposizioni generali e finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia di personale degli Enti Locali;
2. La Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art. 16 della Tabella Allegato B. del D.P.R. 642/1972;

Per il Comune di FRUGAROLO (AL)
IL SINDACO
VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO

Per il Comune di CARPENETO (AL)
IL SINDACO
Sig. Gerardo PISATURO

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43/2022
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL
COMUNE DI FRUGAROLO (AL) PRESSO IL COMUNE DI CARPENETO (AL) AI SENSI
DELL'ART. 14 CCNL 22.01.2004 - MESI 6, SINO AL 31.12.2022.**

=====

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Frugarolo, li 20.06.2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 20.07.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 05.08.2022 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 20.07.2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
